



**COMUNE CELLINO SAN MARCO**

**REGOLAMENTO**

**ALBO COMUNALE**

**DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria N. 24 del 24/07/2014

# COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

PROVINCIA DI BRINDISI

## Regolamento Albo Comunale delle Associazioni

### Art. 1

#### Finalità

Il comune di Cellino San Marco riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, assistenziali, sanitari, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, regionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

### Art. 2

#### Istituzione dell'albo

E' istituito l'albo delle Associazioni che:

- ✓ perseguano una o più finalità di cui all'art. 1
- ✓ non abbiano scopi di lucro
- ✓ non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

1. **Sezione Cultura:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito , del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni.
2. **Sezione ambiente, territorio ed impegno civile:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, la protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici.

3. **Sezione educativa, sportiva e ricreativa** : accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.
4. **Sezione socio assistenziale e sanitaria**: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

### **Art. 3**

#### **Requisiti per l'iscrizione**

**Possono richiedere l'iscrizione all'albo** le Associazioni regolarmente costituite che:

- hanno la sede legale nel comune di Cellino San Marco;
- nel proprio atto costitutivo o nello Statuto prevedano espressamente l'assenza di scopi di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati nonché i loro diritti ed obblighi;
- dimostrino, all'atto della domanda d'iscrizione, di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nell'anno solare precedente;
- garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;
- per le associazioni di protezione civile è richiesto il riconoscimento della Regione Puglia

Fermo restando i requisiti di cui sopra, **possono altresì essere iscritte all'albo** le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono attività in ambito comunale, tramite una loro sezione locale, composta prevalentemente da persone residenti nel comune.

**Non possono invece esservi iscritti**: i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche e/o amministrative, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati; le associazioni aventi sede legale in altro comune, l'associazione di cui la metà più uno dei soci appartenga ad altra associazione già iscritta a qualsiasi sezione dello stesso albo.

### **Art. 4**

#### **Modalità d'iscrizione**

La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, formulata su apposito modulo, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale - redatti con atto pubblico da un notaio o con scrittura privata dai soci - regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
- b. copia conforme del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA rilasciata dall'Ufficio del Registro;
- c. elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
- d. dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci nell'anno precedente;
- e. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui programmi che l'associazione intende perseguire;
- f. elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
- g. bilancio consuntivo riferito all'anno solare precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici;

L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura dell'Ufficio Cultura, è disposta con Provvedimento del Responsabile del Servizio competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'eventuale esclusione dall'Albo può essere disposta con Provvedimento del Responsabile del Servizio competente motivata solo in caso di carenza di requisiti previsti dal presente regolamento.

Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.

Per l'anno 2014 è stabilito un termine di presentazione della domanda entro e non oltre il 20 settembre.

## **Art. 5**

### **Elenco delle Associazioni iscritte**

L'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo viene adottato dalla Giunta Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.

## **Art. 6**

### **Diritti delle Associazioni**

L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni rappresenta il requisito primario per accedere, su richiesta, ai seguenti benefici:

- Patrocinio iniziative;
- Pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune delle manifestazioni patrocinate;

- **Stipula di convenzioni con l'ente comunale o di qualsiasi altra eventuale forma di collaborazione promossa dall'Amministrazione Comunale;**
- **Titolo prioritario alla concessione di contributi economici e utilizzo temporaneo dei beni comunali.**

## **Art. 7**

### **Obblighi delle Associazioni**

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare: i beni, i contributi introitati, ogni altra forma di reperimento risorse, le spese sostenute nonché la forma di approvazione del bilancio. Deve essere allegato anche il bilancio sociale.

## **Art. 8**

### **Revisione - Cancellazione dall'Albo**

L'Amministrazione Comunale, una volta disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, la intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al pervenire di comunicazioni attinenti la variazione nell'assetto associativo.

Tuttavia, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno - *pena la cancellazione dell'iscrizione all'Albo* - la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali, il numero e la residenza dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante sull'attività svolta nell' anno precedente;
- bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici sottoscritta dal legale rappresentante;

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune.

L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà esservi iscritta nuovamente, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti alla data della istanza, prima di un (1) anno dalla data della cancellazione.

**Art. 9**  
**Abrogazioni**

E' abrogato, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, il "Regolamento Istituzione Albo Comunale delle Associazioni", approvato dal Consiglio Comunale in data 31.03.2009 con deliberazione n. 7.

**Art. 10**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.